

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO, ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 50/2012 E DELLA DGR N. 696 DEL 13 MAGGIO 2014, PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE DELL'EPIDEMIA DI COVID-19

1. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

1. La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" promuove lo sviluppo di un sistema commerciale sostenibile ed incentiva la rivitalizzazione del commercio tradizionale all'interno del tessuto urbano. In tale ottica vengono tutelate e valorizzate le attività commerciali con valore storico e artistico al fine di conservare e tramandare un complesso di esperienze, conoscenze e prassi di cui tali attività sono portatrici. Con la deliberazione di Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 è stato istituito l'elenco dei luoghi storici del commercio, in cui vengono iscritte le attività commerciali con valore storico o artistico, la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.
2. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e la perdurante condizione di difficoltà, è necessario sostenere le attività commerciali nella difficile fase della ripartenza, a seguito della sospensione operata con i provvedimenti statali di contrasto alla diffusione del virus.
3. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. SOGGETTI DESTINATARI E BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. Il Bando è destinato alle attività commerciali iscritte al 30 aprile 2020, nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e della deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014.
2. Ai sensi del comma 1 sono beneficiari del contributo di cui al presente bando:
 - a) Attività commerciali al dettaglio su area privata (**ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020**);
 - b) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche ubicata all'interno di alberghi o locande purché aperta al pubblico e non solo agli ospiti della struttura;
 - c) Attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di attività commerciali.



3. Al momento della presentazione della domanda le attività di cui al comma 1, devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- non svolgersi su posteggio (nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere) o in forma itinerante;
- essere iscritte come "Attive" al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente;
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Il presente Bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 2.000.000 (due milioni/00).
2. La Regione del Veneto si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, nell'ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili.

4. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse le spese, al netto dell'I.V.A, sostenute (fatturate e liquidate) a partire dall' **11 marzo 2020** fino al **31 ottobre 2020**.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19, sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) Interventi per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in connessione alle disposizioni normative in materia di emergenza da COVID-19:
 - realizzazione di plateatici, pannelli divisorii, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti, strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);
 - attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;



- strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell'aria, sia attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
 - dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI); termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza anche con sistemi di rilevazione biometrica; fino ad un massimo di euro 500,00;
- b) Software, hardware, brevetti, licenze, (es. licenze d'uso per piattaforme digitali di riunione, videoconferenza, condivisione di documenti) programmi informatici, introduzione o implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.), soluzioni digitali per gestire gli ordinativi on-line e la consegna di merci a domicilio;
- c) Cicli, ciclomotori e motocicli elettrici per l'utilizzo strettamente correlato alla tipologia di attività esercitata (per esempio: consegna a domicilio), fino ad un massimo di euro 3.000,00.

5. SPESE NON AMMISSIBILI

1. A puro titolo esemplificativo non sono ammissibili le spese:

- relative al pagamento di tasse, imposte, contributi;
- riferite ad interventi effettuati in data anteriore al 11 marzo 2020;
- relative ad interessi debitori o altri oneri finanziari;
- relative all' I.V.A.;
- emesse da soggetti sprovvisti di partita I.V.A..
- relative a beni usati.

6. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

1. Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere integralmente conclusi entro e non oltre il termine del **31 ottobre 2020**. L'intervento si considera concluso quando:

- le attività previste sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute. Tale condizione si verifica quando le spese sono giustificate da fattura o documento contabile equivalente emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate all'articolo 13, comma 3.

2. Entro il termine **del 16 novembre 2020** deve essere presentata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi- U.O. Commercio e Servizi la rendicontazione finale degli interventi ammessi a contributo, pena la decadenza del contributo con conseguente revoca totale dello stesso.



7. FORME, SOGLIA ED INTENSITA' DEL SOSTEGNO

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, pari all' 80% dell'ammontare delle spese ammissibili.
2. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 1.000,00 euro.
3. L'importo massimo del contributo concedibile non può superare 7.000,00 euro, corrispondente ad una spesa ammissibile pari o superiore a 8.750,00 euro.
4. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal citato regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

8. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (U.E.) N. 1407/2013).
2. Non è possibile il cumulo degli aiuti sulle stesse voci di spesa previste dal presente Bando con altre agevolazioni pubbliche concesse nell'ambito delle misure in materia di emergenza da Covid 19.

9. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività commerciale iscritta nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda, corredata da copia del documento d'identità del beneficiario. Ciascuna attività commerciale può presentare una sola domanda.
2. La domanda va presentata alla Regione del Veneto, a pena di esclusione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 1 giugno 2020 fino alle ore 17.00 del giorno 22 giugno 2020, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



seguendo le indicazioni di cui alla pagina del sito Internet della Regione <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>. L'oggetto della e-mail deve essere: "Bando per la concessione di contributi a favore dei luoghi storici del commercio"; la documentazione deve essere in formato PDF (Si ricorda che non è ammesso il formato ".zip", i file devono avere estensione ".pdf.p7m" e dimensione massima di 40 Mb).

3. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora di ricezione da parte del Server Unico Regionale della e-mail certificata.

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

5. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente secondo le modalità di cui al comma 1.

6. La domanda, una volta presentata, non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000. Il soggetto interessato è tenuto a regolarizzare la documentazione, tramite PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.

7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00).

10. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. I soggetti che intendono presentare domanda di contributo devono utilizzare la modulistica predisposta dalla Direzione Regionale Industria Artigianato Commercio e Servizi.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

b) scheda dati anagrafici;

c) dichiarazione circa gli aiuti "de minimis";

d) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento d'identità dello stesso.

3. Ciascun documento allegato alla domanda deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'attività iscritta nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.

4. La domanda non è ricevibile qualora sia presentata oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando.



11. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – U.O. Commercio e Servizi, con procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/1998, in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La Regione si riserva di scorrere l'elenco delle domande ammissibili a sostegno, in relazione a ulteriori risorse disponibili. Lo scorrimento è disposto con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.

2. Al termine dell'attività di valutazione delle domande, la procedura istruttoria si conclude con l'adozione del Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi che approva:

a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse;

b) l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità.

Il Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>.

3. La domanda non è ammissibile qualora:

a) non risulti firmata o sia firmata con firma digitale basata su certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

b) non sia corredata, nel caso in cui l'impresa si avvalga di un procuratore per l'invio, della procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento d'identità dello stesso;

c) ci sia la mancanza dei requisiti previsti all'articolo 2.

4. L'esito dell'istruttoria è comunicato alle imprese le cui domande sono state esaminate in ordine cronologico di arrivo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari ad euro 2.000.000,00. Non è previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria.

6. La procedura istruttoria di valutazione delle domande è completata entro 90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando.

12. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. In caso di ammissione a contributo, il beneficiario deve presentare alla Regione, entro il termine del 16 novembre 2020, la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo, con le medesime modalità previste per la domanda di ammissione a contributo di cui all'articolo 9. L'oggetto della e-mail, trasmessa



esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), deve essere: "Domanda per l'erogazione di contributi a favore dei luoghi storici del commercio. Anno 2020". La domanda di erogazione del contributo è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00).

2. A corredo della domanda di erogazione occorre presentare, la seguente documentazione:

a) documenti giustificativi di spesa (fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa) che devono riportare:

- gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa;

- l'annullo mediante apposizione, su ciascuna pagina del documento, della seguente dicitura: "Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio. Anno 2020";

b) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lett. b) predisposti secondo le modalità di cui al comma 3;

c) dichiarazione circa l'aiuto "de minimis";

d) dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C./Attestazione di regolarità contributiva aggiornata;

e) scheda dati anagrafici;

f) scheda posizione fiscale;

g) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento d'identità dello stesso;

h) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa la conformità degli interventi realizzati rispetto ai titoli abilitativi rilasciati.

3. Le spese sono ammissibili se interamente sostenute e pagate entro il 31 ottobre 2020.

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite home banking)	1) estratto conto in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il	Qualora l'estratto conto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile



	riferimento alla fattura pagata; - il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)	bancaria ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione	Qualora l'estratto non riporti uno o più elementi richiesti, sarà necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria ovvero dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; il codice identificativo dell'operazione 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura si dovrà allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno non trasferibile	1) estratto conto in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente;	-Non sarà sufficiente la sola matrice; -Non saranno accettati assegni sottoscritti da soggetti



	- Il numero assegno; 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: -numero dell'assegno; -numero e data fattura; -l'esito positivo dell'operazione.	diversi dal beneficiario.
Carta di credito (intestata al beneficiario)	1) estratto del conto corrente in cui sia visibile: -l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata al beneficiario)	1) estratto del conto corrente in cui sia visibile: -l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni; 2) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	1) estratto conto in cui sia visibile: -l'intestatario del conto; - addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	



4. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

5. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

6. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Per conto dedicato si intende un conto intestato al soggetto beneficiario. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa dimostrazione della delega ad operare sul conto dell'impresa.

7. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

8. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, la Regione assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l'istruttoria con la documentazione agli atti.

9. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria comprensiva della fase di liquidazione del contributo è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione.

10. La Regione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sull'effettivo svolgimento degli interventi e sul corretto impiego del contributo assegnato, per quanto previsto dalle normative vigenti.

13. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario si obbliga a:

a) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli ammessi a finanziamento;



- b) terminare l'intervento entro e non oltre il 31 ottobre 2020;
- c) presentare la rendicontazione entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 16 novembre 2020;
- d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'attuazione degli interventi finanziati;
- e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli interventi previsti;
- f) conservare in fascicolo separato, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, nonché comunicare alla Regione del Veneto l'identità del soggetto addetto a tale conservazione e ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni;
- g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto;
- h) comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, la proposizione di istanze di fallimento o azioni giudiziarie da parte di terzi;
- i) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti possono effettuare;
- l) dichiarare di aver percepito altri finanziamenti/contributi per il medesimo intervento;
- m) acquisire, qualora necessari, i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati, al fine della legittima realizzazione dell'intervento proposto;
- n) rendicontare con le modalità di cui all'articolo 12 del presente bando;
- o) annullare la marca da bollo applicata alla domanda di partecipazione e di erogazione del contributo. Per l'annullamento si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 642/1972, ai sensi del quale "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- p) restituire alla Regione del Veneto le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa;
- q) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative all'intervento, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
- r) mantenere, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, L.R. 50/2012, i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio per il periodo ivi indicato, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di ammissione a contributo.

2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.



14. RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi all'indirizzo di posta elettronica certificata:

industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

2. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi adotta il provvedimento di revoca ed i beneficiari devono restituire l'eventuale contributo già erogato, secondo le modalità di cui al comma 6.

3 La decadenza e la conseguente **revoca totale** del contributo concesso è disposta dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi, qualora, a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili ai soggetti coinvolti nell'intervento, non sanabili e, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata conclusione dell'intervento ammesso al finanziamento entro il termine del 31 ottobre 2020;
- b) mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo entro il termine delle ore 17.00 del 16 novembre 2020;
- b) realizzazione dell'intervento in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza il preventivo e formale assenso della Regione del Veneto - Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- c) qualora la spesa rendicontata ammissibile per il singolo contributo risulti inferiore ad euro 1.000,00 (mille);
- d) qualora i beneficiari dell'agevolazione non consentano l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 15, o non producano la documentazione a tale scopo necessaria;
- e) qualora i beneficiari non rispettino ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
- f) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal bando.

4. La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi, procede a **revoca parziale** del contributo, in proporzione ai periodi per i quali i requisiti previsti dal presente bando non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:

- a) mutamento della tipologia di attività o del settore merceologico rispetto a quello indicato al momento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, prima che sia trascorso il periodo indicato all'articolo 11, comma 4, L.R. 50/2012 e successive modifiche e integrazioni;
- b) spostamento della sede dell'attività prima che sia trascorso il periodo indicato all'articolo 11, comma 4, L.R. 50/2012 e successive modifiche e integrazioni;
- c) cessazione dell'attività prima che sia trascorso il periodo indicato all'articolo 11, comma 4, L.R. 50/2012 e successive modifiche e integrazioni;



d) sussistenza e/o attivazione, a carico del beneficiario, di procedure di scioglimento volontario della società o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata.

5. Non si procede alla revoca del contributo concesso in caso di subentro, cessione o conferimento, di fusione o scissione d'azienda, a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal Bando e continui ad esercitare l'attività imprenditoriale assumendo i relativi obblighi. A tal fine, nell'atto di cessione/subentro deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare alla Regione del Veneto il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

6. Non si procede alla revoca del contributo nel caso in cui il contratto di locazione commerciale non venga rinnovato, per volontà del locatore, in uno dei casi tassativamente previsti dalla vigente normativa.

7. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali, ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5, art.11, comma 5 e ss.mm.ii. In caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

8. Il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

15. VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Regione del Veneto può effettuare controlli e verifiche presso i beneficiari, sia durante la realizzazione degli interventi finanziati con il presente bando che nei termini previsti dall'articolo 11, comma 4, L.R. 50/2021. I controlli e le verifiche, effettuati sia per casi specifici che su base campionaria, previa comunicazione ai beneficiari, sono volti alla verifica di quanto segue:

- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli contenuti nella domanda ammessa a contributo;

- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;

- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dai beneficiari. A tal fine, presso ciascuna impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;



- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e degli interventi finanziati;
 - che la spesa dichiarata dai beneficiari sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo e a rendere disponibili le informazioni e i documenti richiesti relativamente all'intervento finanziato.
3. Nel caso in cui i beneficiari non si rendano disponibili ai controlli o non producano i documenti richiesti, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica del controllo, si procede alla revoca totale del contributo.

16. INFORMAZIONI GENERALI

1. Copia integrale del presente bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U.O. Commercio e Servizi, telefonando al seguente numero: 041/2792079/5595.
3. Il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Commercio e Servizi, con sede in Fondamenta Santa Lucia n. 23- 30121 Venezia.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

1. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Veneto a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza dell'interessato e i suoi diritti, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

2. I dati forniti sono trattati dalla Regione Veneto per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.

Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

3. La raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, è il direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio e Servizi.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.

La casella e-mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti dei dati è: dpo@regione.veneto.it

4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Direttore dell'Unità Organizzativa Commercio e Servizi - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.



5. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla Regione Veneto l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento, nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

6. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



815ea2d8

